



Edizione di martedì 18 Novembre 2025

CASI OPERATIVI

L'accertamento IMU riguardante i terreni edificabili basato sul "valori tabellari" deve essere preceduto da contraddittorio

di Euroconference Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

Introdotti nuovi criteri diversi per la rateazione di plusvalenze di aziende e di immobilizzazioni finanziarie

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

PATRIMONIO E TRUST

Imposta di successione e donazione: un 4-ter libero da requisiti nascosti?

di Ennio Vial

ACCERTAMENTO

È legittimo l'avviso di accertamento anche se privo dell'allegazione della segnalazione interna

di Gianfranco Antico

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 18 novembre 2025

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Secondo acconto delle imposte 2025

di Alessandro Bonuzzi

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

La rinuncia all'azione di responsabilità e il patto di manleva nelle operazioni di M&A
di Yassine Babakhouya di MpO & Partners

CASI OPERATIVI

***L'accertamento IMU riguardante i terreni edificabili basato sul
"valori tabellari" deve essere preceduto da contraddittorio***di **Euroconference Centro Studi Tributari**

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Dichiarazioni integrative

27 novembre alle 11.00 - iscriviti subito >>



Mario Rossi è proprietario di un terreno edificabile; ai fini IMU aveva dichiarato il valore di 100.000 euro e su tale importo annualmente ha versato la corrispondente IMU.

Nel corso del mese di settembre 2025 il Comune notifica diversi avvisi di accertamento contestando, per le annualità 2020-2024, per tale terreno un maggior valore, pari a 150.000 euro, pretendendo la maggiore imposta (oltre a sanzioni ed interessi).

Mario Rossi ha contestato al Comune il fatto di non aver attivato il contraddittorio preventivo; il Comune si è difeso affermando che l'accertamento è stato condotto sulla base dei valori approvati, pertanto, gli accertamenti notificati devono considerarsi atti automatizzati non soggetti a tale onere.

La tesi del Comune è fondata? E' possibile presentare ricorso per far valere le ragioni del contribuente?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Introdotti nuovi criteri diversi per la rateazione di plusvalenze di aziende e di immobilizzazioni finanziarie

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

La **manovra di bilancio per l'anno 2026** introduce delle novità all'[art. 86, TUIR](#), in tema di **rateazione delle plusvalenze**, sostituendo il comma 4 con la **diversa versione letterale**: «*Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto*».

Le **immobilizzazioni finanziarie** di cui al riportato dato normativo ammesse all'opzione della rateazione sono quelle **non destinatarie del regime PEX**, che, come noto, ha lo scopo di evitare la c.d. **doppia tassazione economica**, essendo la plusvalenza accumulata nella partecipazione l'effetto riflesso del **plusvalore dell'azienda societaria**. Preliminarmente, si deve considerare, a commento dell'inciso «*si considerano ceduti per primi i beni* [le immobilizzazioni finanziarie] *acquisiti in data più recente*», che le partecipazioni al capitale di una S.r.l. (a differenza dei titoli azionari) si contrassegnano per la prerogativa dell'unitarietà, nel senso che esse **condensano la posizione giuridica, omogenea e indistinta**, del socio verso la società partecipata, orientando verso una direzione comune tutte le sue peculiarità. Il socio è tale in quanto titolare di **un'unica quota di partecipazione**.

Il riportato inciso dev'essere, quindi, più propriamente letto nel senso che le eventuali implementazioni a titolo oneroso dell'unitaria partecipazione, sono le prime che, su un piano di sola teoria virtuale, vanno **ritenute disinvestite**, ai fini della verifica **dell'anzianità di iscrizione in bilancio**. Partecipa di un'affermazione tradizionale che nel caso di un aumento a titolo gratuito del capitale sociale, l'aumento del valore nominale delle relative partecipazioni

non dispone di un raccordo temporale autonomo, ma si ricongiunge all'originaria vicenda acquisitiva o in proporzione alla progressione frazionale delle implementazioni dell'indivisibile partecipazione.

Tuttavia, l'inciso in commento solleva delle **questioni operative di non lineare soluzione**. Volendo esemplificare, qualora una partecipazione derivi da **2 distinte vicende acquisitive, una più remota** iscritta come immobilizzazione finanziaria negli ultimi 5 esercizi **e una più recente**, sprovvista di tale presupposto, nel caso di cessione dell'intera partecipazione, insorge la questione se la plusvalenza, ai fini della rateazione, debba venire proporzionalmente divisa **in raccordo alle 2 entità dell'unitaria quota**. In ordine al riportato inciso «*si considerano ceduti per primi i beni [le immobilizzazioni finanziarie] acquisiti in data più recente*» si potrebbe ritenere che esso esaurisca la portata degli effetti al solo caso di una **cessione frazionale della partecipazione e non alla sua cessione intera**. Tale conclusione appare, però, essere di **scarsa coerenza sistematica**, dal momento che non solo anche in caso di una cessione solo parziale della quota può aversi quella combinazione di frazioni (una più remota e una più recente) del tutto ripetitiva l'eterogenea formazione temporale dell'unitaria cessione, ma anche perché potrebbe aversi una **composizione quantitativa della quota solo marginalmente determinata** da un'acquisizione rispettosa dell'iscrizione in bilancio **per almeno 5 esercizi**.

Volendo sempre esemplificare, se l'originaria quota risalente alla sottoscrizione del capitale costituisse il solo 5%, nel proseguo implementata al 50% per effetto di subingressi ad altri soci e/o aumenti del capitale a titolo oneroso, nel caso di cessione totalitaria di tale partecipazione, a orientare il presupposto temporale per la rateazione sarebbe la **marginale originaria quota del 5%**, con irrilevanza dell'implementazione assolutamente preponderante dell'ulteriore 45%, mentre, ad esempio, nel caso di **cessione parziale del 48%**, si dovrebbe procedere **al proporzionale scorporo**. Va anche prospettato il caso della riduzione del capitale sociale del tutto legislativamente mancante di una qualsiasi **graduatoria temporale d'imputazione temporale** del defalco (alla quota originaria, all'implementazione più recente o sulla base di un criterio d'imputazione proporzionale?). Si potrebbe sostenere, come soluzione equa, un'**imputazione coordinata dal criterio della proporzionalità**, ma si tratterebbe in ogni caso di una soluzione priva di supporti di Legge. Conclusivamente, la norma **non solo appare letteralmente poco appropriata**, in quanto testualmente razionale solo con i titoli azionari, ma appare anche **portatrice di ambiguità operative**.

Anche le **2 diverse prescrizioni relative ai presupposti temporali** della rateazione per le immobilizzazioni finanziarie e per le aziende (o rami d'azienda) non appaiono essere **sintonizzate fiscalmente**, dal momento che sul piano economico le **2 categorie di beni si rappresentano come espressione sostanziale di una medesima ricchezza**, divergente solo sul piano delle prerogative giuridiche di disciplina e circolazione. L'opzione della rateazione raccordata a riferimenti temporali diversi (più gravosi per le partecipazioni, più agevolati per le aziende o rami d'azienda) omette di considerare che le partecipazioni, in una visione tipicamente aziendalistica, instaurano un **cordone ombelicale con l'azienda**, attraverso un'intersezione siglabile come "bene di secondo grado" (la partecipazione) – "bene di primo grado" (l'azienda). Pur, quindi, raccordandosi l'azienda e le partecipazioni a regimi giuridici

diversi, sotto il profilo economico **sono riconducibili a una sostanziale unitarietà**.

L'esclusione della partecipazione dal regime fiscale della PEX si ha quando non si rendono congiuntamente riscontrabili i **quattro presupposti inventariati** nell'[art. 87, TUIR](#), nei quali figura la **classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. La mancanza di tale rappresentazione contabile **preclude definitivamente il regime PEX** e consente di deviare fiscalmente verso **l'opzione residuale della rateizzazione** nel caso di successiva iscrizione **tra le immobilizzazioni finanziarie fatta perdurare per 5 bilanci**. In tale caso, la **plusvalenza** da dismissione può essere **rateizzata solo sino a 3 esercizi**. Ora, proprio in ordine al proposto esempio di esclusione dal regime PEX delle immobilizzazioni finanziarie, appare chiara la **piena simmetria di accumulo progressivo della plusvalenza** in conto all'azienda societaria e alle corrispondenti partecipazioni iscritte in bilancio, costituendo **l'aumento della ricchezza della prima il diretto effetto riflesso dell'aumento della ricchezza insita nelle seconde**.

Le **2 prescrizioni relative ai presupposti di rateazione** delle immobilizzazioni finanziarie e delle aziende (o rami d'azienda) **non possono, quindi, non apparire irrazionalmente scoordinate**.

Da ultimo, va sottolineato che la norma si preoccupa di individuare, in caso di acquisto frazionato nel tempo, **quale quota debba intendersi prioritariamente ceduta**, ma **non stabilisce come si deve valorizzare il costo della partecipazione**. Tale problematica, peraltro, si manifesta anche nel caso di **cessioni di partecipazioni PEX** e da tempo causa contestazioni da parte della Agenzia delle Entrate. In tal senso è opportuno ricordare che la CTR Emilia Romagna, con sentenza 1070/2022, ha affermato che la **metodologia da utilizzare è il costo medio ponderato**, specie se non è ricavabile, dalla Nota integrativa, un eventuale **diverso metodo valutativo scelto dal contribuente** (cfr. [circolare n. 36/E/2004, par. 2.3.1](#)).

Imposta di successione e donazione: un 4-ter libero da requisiti nascosti?

di **Ennio Vial**

Convegno di aggiornamento

Aspetti civilistici e fiscali nel passaggio generazionale

Scopri di più

Il Legislatore, con il D.Lgs. n. 139/2024, ha riscritto con **effetto dal 2025** il [comma 4-ter, dell'art. 3, D.Lgs. n. 346/1990](#). Peraltro, a **partire dal 1.1.2026** la norma sarà trasfusa nel [comma 6 dell'art. 89, D.Lgs. n. 123/2025](#).

La novella è stata accolta con **soddisfazione degli operatori**, in quanto finalmente il Legislatore ha tratteggiato in modo chiaro quelle che sono le **condizioni** da rispettare per beneficiare della **esenzione da imposta di successione e donazione**, precisando, le suddette condizioni a seconda che si **trasferisca un'azienda**, una **partecipazione** in una società di capitali o una partecipazione in una società di persone.

In particolare, per le **società di capitali**, è richiesto, ai fini della fruizione del beneficio, «*che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo **non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento*».

Il **controllo è quello di diritto** ossia ai sensi dell'[art. 2359, comma 1, n. 1\), c.c.](#).

Al riguardo, la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 139/2024 modificativo della disciplina ha chiarito che «*attraverso la modifica del comma 4 ter dell'articolo 3, sono definiti in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell'agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati [...]*».

Possiamo, quindi, ritenere che, seppur in modo timido, il Legislatore abbia **superato le tesi** espresse dall'Amministrazione finanziaria **volte a limitare l'ambito applicativo della disciplina agevolativa** nel caso di trasferimento di società holding o di società immobiliari di gestione.

In sostanza, se **vengono trasferite quote di società di capitali**, è richiesta **solamente** la **detenzione del controllo in capo ai donatori per un quinquennio**. La [risposta n. 271/E/2025](#) rappresenta il primo intervento avente a oggetto la norma novellata.

Il caso è quello di una signora che detiene una quota del 96,3% di una società e che trasferisce

ai figli il 95% in nuda proprietà, prevedendo, tuttavia, che la stessa sia dotata del diritto di voto. Affermare che, in questo caso, **l'agevolazione trova applicazione** perché la nuda proprietà con il diritto di voto è pienamente assimilata alla piena proprietà, atteso che ciò che rileva è il controllo di diritto, **è conclusione scontata**.

Più interessante, nella risposta in oggetto, è valutare **se rilevino altri aspetti**. In particolare, la società oggetto di trasferimento è una **holding** che detiene **2 partecipazioni in società** di cui non è dato conoscere l'attività svolta.

Una di queste è partecipata solamente al 18,6%; tuttavia, la contribuente afferma di esercitare su di essa un'influenza dominante, atteso che le maggioranze previste dallo statuto sono del 90%. Inoltre, sono previsti dei **particolari diritti che la donante si riserva** nella holding ai sensi dell'[art. 2468, comma 3, c.c.](#)

Si tratta di:

- il diritto di convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. ... [dello Statuto]?
- il potere di veto ai sensi dell'art. ... e dell'art. ... nelle decisioni ivi previste?
- il diritto agli utili ai sensi dell'art.

Le questioni cruciali su cui ci interessa la presa di posizione dell'ufficio **sono le seguenti**:

- **rileva l'attività della società donata** e delle sue eventuali partecipate?
- rilevano i **diritti speciali trattenuti dalla donante**?

In merito al primo punto, nella risposta dell'Agenzia delle Entrate **nessun rilievo sembra essere attribuito alla natura della società donata** e delle sue partecipate. Non viene nemmeno considerata la circostanza dell'influenza dominante nella **partecipata al 18,6%**.

In relazione ai diritti della donante, si legge che *«secondo quanto dichiarato dall'Istante, lo statuto della Società attribuisce alla Donante alcuni diritti particolari, che, tuttavia, **non sono tali da incidere sul controllo di diritto trasferito ai Figli dell'Istante**»*.

Il fatto che **i diritti non incidano sul controllo** sembra essere l'opinione dell'istante riportata dall'Agenzia, ma potrebbe essere anche intesa come una **tesi fatta propria dall'ufficio**. Ad avviso di chi scrive, la soluzione è rinvenibile nella **successiva sentenza della Cassazione** citata dall'ufficio (Cass., [sent. n. 10726/2017](#)) ove si afferma che, con riferimento all'[art. 2359, c.c.](#), lo stesso *«**considera società controllate "le società in cui un'altra società dispone della maggioranza di voti esercitabili nell'assemblea ordinaria"** [...] trattasi dunque di una presunzione assoluta e quindi appare giuridicamente corretta la conclusione della Corte d'Appello che ha ritenuto ininfluyente, ai fini che interessano, la particolare previsione dello Statuto circa le maggioranze richieste»*.

L'[art. 2359, c.c.](#), determinerebbe, in sostanza, una **presunzione assoluta** che non può essere



superata da **diverse maggioranze statutarie** o da diritti speciali del socio donante. Peraltro, in un passaggio della sentenza citata dall'ufficio non riportato nell'interpello si legge che «*Lo sforzo interpretativo della difesa del ricorrente per escludere il controllo della ... è apprezzabile, ma si scontra inevitabilmente col chiaro disposto normativo*».

Quello che sembra emergere è che l'ufficio, seppur timidamente, sembra accettare l'idea che la novella permetta di concedere l'agevolazione con **il mero trasferimento del controllo di diritto**. Ragionevolmente non dovrebbe rilevare **nemmeno un diritto particolare del socio donante** volto a riservargli il diritto di nominare gli amministratori per cui dovrebbe intendersi come superata la [risposta a interpello n. 185/E/2023](#).

Questo e molti altri aspetti in tema di passaggio generazionale verranno approfonditi nella giornata del Master Breve in programma a dicembre 2025 rubricata "*aspetti civilistici e fiscali nel passaggio generazionale*".

ACCERTAMENTO

È legittimo l'avviso di accertamento anche se privo dell'allegazione della segnalazione interna

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

Intelligenza Artificiale e fisco

Accertamenti e compliance fiscale l'era digitale

Scopri di più

La Riforma fiscale – **Legge delega n. 111/2023** – ha inteso rafforzare l'**obbligo di motivazione degli atti impositivi**, anche mediante l'indicazione delle **prove** sulle quali si basa la pretesa, in linea con quanto già previsto dall'[art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992](#), **introdotto dalla Legge n. 130/2022**, di riforma del processo tributario, e con il quale dovrà necessariamente coordinarsi; disposizione che ha attribuito all'Amministrazione finanziaria l'onere di **provare in giudizio** le **violazioni contestate con l'atto impugnato**, fermo restando che le norme base trovano fondamento nell'[art. 42, D.P.R. n. 600/1973](#), e nell'[art. 57, D.P.R. n. 633/1972](#).

Oggi, l'[art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000](#), prevede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, **a pena di annullabilità**, indicando specificamente i presupposti, **i mezzi di prova e le ragioni giuridiche** su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, **lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale** e la **motivazione indica espressamente le ragioni** per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si **ritengono sussistenti e fondati**.

La motivazione degli atti fiscali latamente intesi (impositivi, sanzionatori, esattivi) costituisce da sempre argomento di **ampia discussione tra gli addetti ai lavori**, involgendo da vicino il corretto esercizio delle norme procedurali e la concreta tutela delle garanzie dei contribuenti atteso, peraltro, **la mancanza di discrezionalità nella determinazione dell'imposta**, che pone il diritto tributario, rispetto al diritto amministrativo, in una **posizione diversa**.

La motivazione dell'accertamento tributario, elemento necessario dell'atto, in funzione di tutela di diritti costituzionalmente garantiti previsti dagli [artt. 24 e 113, Costituzione](#), assume una **funzione di garanzia nei confronti del destinatario**, poiché è solo attraverso la motivazione che a quest'ultimo è consentito **reagire agli effetti negativi** che produce.

La motivazione dell'atto impositivo, al pari di quella di ogni provvedimento amministrativo, è quindi funzionale alla salvaguardia delle **garanzie di ragionevolezza, imparzialità e**

proporzionalità che devono connotare l'azione dell'Amministrazione, da ricondurre, a loro volta, alle **esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale**, riconosciute dall'[art. 97, comma 2, Costituzione](#).

La *ratio* di fondo della disciplina è quella di assicurare che l'atto impositivo contenga **tutti gli elementi necessari** perché il contribuente possa conoscere **non solo l'entità della pretesa erariale**, ma anche tutti i **dati in base ai quali essa è stata quantificata dagli uffici**, potendo in tal modo concretamente valutarne l'operato e, se il caso, difendersi dalle argomentazioni addotte in **sede contenziosa**.

Se gli esiti finali della procedura di accertamento devono consentire l'emissione di atti impositivi, formalmente legittimi e sostanzialmente fondati, occorre verificare, di volta in volta, se la motivazione riportata nell'atto sia **idonea a permettere il sindacato giurisdizionale**, restando fermo che, a rigore di diritto, anche la **motivazione "a stampone" può essere ritenuta valida**, se nel caso concreto comunque tuteli le **fondamentali esigenze di difesa del contribuente**.

In questo contesto, si inserisce la recente [ord. n. 18199/2025](#) della **Corte di Cassazione** che, nel confermare la legittimità della motivazione nei casi in cui consenta al destinatario di avere contezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa, ha statuito che la **mancata allegazione all'avviso di accertamento di una mera segnalazione di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate, giammai può comportare l'esito caducatorio dello stesso**, posto che, *«non possedendo la segnalazione alcuna valenza istruttoria, in quanto mero atto interno d'impulso di verifiche e valutazioni da compiersi dall'Ufficio "ad quem", è da escludersi che l'accertamento fondi su di essa, ma semmai sugli atti istruttori conseguentemente compiuti (anche in ragione della pur e semplice acquisizione dei documenti che in ipotesi siano stati trasmessi con la segnalazione), i quali soli, dunque, rilevano ai fini dell'integrazione motivazionale dell'avviso»*.

Nel caso di specie, l'avviso di accertamento emesso **conteneva un "riassunto" della segnalazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate**, per di più evidenziando che **l'esito degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle entrate coincideva con il contenuto di detta segnalazione**. Donde, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza impugnata, l'avviso **soddisfaceva pienamente l'onere motivazionale**.

Peraltro, anche a prescindere da ciò, rileva quanto opinato dalla giurisprudenza di legittimità sulla segnalazione **in riferimento all'accertamento parziale**. Essa, infatti, nell'insegnare che l'accertamento parziale rappresenta *«uno strumento diretto a perseguire finalità di **sollecita emersione della materia imponibile**, laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizione debitorie [...]»*, afferma che *«l'accertamento parziale, normativamente distinto dall'accertamento integrativo, può basarsi anche su una verifica generale, in quanto....la segnalazione costituisce solo l'atto di comunicazione che consente l'accertamento, distinto dall'attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta»* (così in motivazione, Cass. [n. 12010/2015](#), con ulteriori citazioni; recentemente, tra le altre, Cass. [n. 3238/2023](#)).



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 18 novembre 2025

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

Secondo acconto delle imposte 2025

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Entro il prossimo **1.12.2025** deve essere versata dai contribuenti solari la **seconda o unica rata dell'acconto 2025** delle imposte derivanti dalla **dichiarazione dei redditi** e segnatamente dal modello Redditi 2025. Quest'anno, infatti, **il 30.11**, termine naturale della scadenza, **cade di domenica**.

La somma dovuta può essere calcolata sulla base del metodo **storico** oppure del metodo **previsionale**, secondo cui è possibile effettuare un **versamento inferiore** (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) oppure non effettuare alcun versamento qualora si dovesse ritenere ragionevolmente probabile una riduzione del **reddito complessivo 2025 rispetto al 2024** oppure un aumento importante degli **oneri deducibili o detraibili**, oppure ancora quando il contribuente **è stato interessato nel 2025** da talune operazioni straordinarie, con la conseguenza che **l'imposta 2025 risulterà a consuntivo presumibilmente inferiore all'imposta 2024**.

È il caso, ad esempio, dell'imprenditore individuale che nel 2025 **conferisce** l'unica azienda in una S.r.l. di nuova costituzione. A parità di condizioni, è probabile che il **reddito d'impresa 2025** del conferente risulterà inferiore rispetto al **reddito d'impresa 2024** e ciò tanto più quando il trasferimento dell'azienda si sia perfezionato nella prima parte dell'anno; meno, invece, quando il conferimento diviene efficace in corrispondenza della chiusura del 2025. Va, comunque, valutata la **situazione fiscale complessiva** del soggetto, così se a seguito del conferimento **l'ex imprenditore ha incassato redditi di lavoro dipendente o assimilato è evidente** che il ricalcolo al ribasso della seconda rata dell'acconto ne deve tenere conto.

Un'altra ipotesi eclatante è quella in cui **nel corso del 2025 il socio di S.n.c. o di S.a.s.** cede le quote sociali. Ai fini dell'imputazione del reddito della società ex [art. 5, TUIR](#), rilevano i **soci al 31.12**, quindi al socio uscente non verrà attribuita alcuna quota del reddito d'impresa 2025. Ne può conseguire, quindi, la **convenienza ad azzerare o comunque ridurre l'acconto 2025**, ferma restando una valutazione complessiva della situazione reddituale dell'ex socio.

Meno evidente, ma certamente da valutare, è il **caso del professionista che decide di versare nel 2025** alla propria Cassa di appartenenza un **contributo potenziato** rispetto a quanto

versato nel 2024; ipotizzando un **reddito stabile nel biennio**, potrebbe essere opportuno **ridurre il *quantum* della seconda rata delle imposte**.

Va da sé che il metodo previsionale espone il contribuente al **rischio sanzionatorio**, laddove l'acconto non dovesse essere **capiente rispetto all'imposta dovuta**; pertanto, è bene che ogni valutazione del caso vada fatta in **un'ottica cautelativa e prudenziale**.

Si ricorda che, di base, la **misura** della seconda rata dell'acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi **varia seconda della natura del contribuente**:

- per i soggetti **no ISA**, essa è pari al **60%** dell'imposta del **periodo d'imposta precedente** (metodo storico);
- per i soggetti **ISA**, essa pari al **50%** dell'imposta del **periodo d'imposta precedente** (metodo storico).

Il Legislatore aveva riconosciuto la possibilità di versare la **seconda rata dell'acconto 2023 e 2024** da parte delle **persone fisiche titolari di partita IVA** con ricavi o compensi 2022 o 2023 non superiori a 170.000 euro, entro un termine **differito** (16.01.2024 e 16.01.2025 invece che 30.11.2023 e 2.12.2024) prevedendo altresì la **rateizzazione** dell'importo dovuto.

Con **riferimento all'acconto 2025**, con la risposta **all'Interrogazione parlamentare 22.10.2025, n. 3-02260**, il MEF ha precisato che tale possibilità di **rateizzazione** «è sempre stata rimessa a una valutazione rispetto alla sostenibilità degli effetti di cassa in relazione al momento in cui veniva fatta la valutazione ... al momento la possibilità di prorogare la misura in argomento, con queste verifiche, **non è possibile** ... Questo non esclude la possibilità che possa essere fatto ... in prossimità dell'acconto».

La rinuncia all'azione di responsabilità e il patto di manleva nelle operazioni di M&A

di Yassine Babakhouya di MpO & Partners

TRASFORMA IL TUO STUDIO IN STP
USUFRUENDO DELLA NEUTRALITÀ FISCALE



Nell'ambito delle operazioni straordinarie – e, in particolare, nei contratti di acquisizione di partecipazioni societarie (*Sale and Purchase Agreement – SPA*) – è prassi ormai consolidata inserire clausole di tutela in favore degli amministratori uscenti, in particolare nei casi in cui vi sia coincidenza tra gli stessi e la parte venditrice. Le tutele che vengono adottate a favore degli amministratori dimissionari possono assumere la forma di patti di rinuncia all'azione di responsabilità o di impegni dell'acquirente a non promuovere né votare a favore di azioni di responsabilità nei confronti di questi. Spesso, inoltre, la rinuncia o l'impegno a non promuovere azioni di responsabilità sono accompagnate anche da patti di manleva volti a tenere indenni gli stessi amministratori dimissionari da eventuali azioni di responsabilità esperite nei loro confronti. Se nell'ambito delle operazioni M&A aziendali, tali clausole sono da tempo utilizzate, con l'introduzione, nel nostro ordinamento, delle società tra professionisti, e la crescente diffusione di tale tipologia societaria, la rinuncia all'azione di responsabilità e il patto di manleva hanno progressivamente trovato applicazione anche nelle operazioni che coinvolgono attività professionali (STP) organizzate secondo il modello delle società di capitali.

L'azione di responsabilità trova il proprio fondamento normativo, per quanto concerne le società per azioni, negli artt. 2393 c.c. (per l'azione sociale esercitata dalla società), 2393-bis c.c. (per l'azione sociale esercitata dai soci) e 2395 c.c. (per l'azione individuale esercitata dal singolo socio o dal terzo); per quanto concerne invece le società a responsabilità limitata nell'art. 2476 c.c., la cui applicazione è integrata, per analogia e nei limiti della compatibilità, dai principi previsti in tema di società per azioni.

Sia per le società per azioni che per le società a responsabilità limitata è previsto che la società possa rinunciare all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Infatti, l'art. 2393, comma 6, c.c., per le società per azioni, stabilisce che la società può deliberare la rinuncia in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, purché – salvo casi particolari – non si opponga una minoranza qualificata. Analogamente, nelle società a responsabilità limitata, l'art. 2476, comma 5, c.c., prevede che l'azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere oggetto di rinuncia da parte della



società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e sempre che non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

In generale, tanto per le S.p.A. quanto per le S.r.l., in tema di rinuncia all'azione sociale di responsabilità, la giurisprudenza si è mostrata tendenzialmente contraria al riconoscimento della validità dei patti di rinuncia o di non esercizio dell'azione, nonostante il loro frequente utilizzo nei contratti M&A. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la presenza di un interesse sociale autonomo e distinto rispetto a quello dei singoli soci comporta un conflitto d'interessi insanabile tra questi ultimi e la società, con la conseguenza della nullità del patto relativo alla rinuncia all'azione di responsabilità (Corte di Cassazione, n. 7030/1994). Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla stessa Corte (Corte di Cassazione, n. 10215/2010), la quale ha ribadito la natura imperativa delle norme sulla responsabilità degli amministratori, poste a presidio dell'interesse collettivo della società e dirette a impedire che l'interesse individuale dei soci prevalga su quello sociale.

Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha...

[continua a leggere...](#)